

In considerazione dei ridotti tempi di consultazione che sono stati concessi per produrre le osservazioni e per la complessità del materiale inviato è doveroso da parte nostra precisare che, necessariamente, le presenti note riguardano solo valutazioni preliminari, in quanto analisi di merito dei singoli punti necessiterebbero maggior tempo per le necessarie verifiche.

Per tale motivo e a tutela degli interessi del settore ci si riserva di fare ulteriori osservazioni in tempi successivi alla scadenza indicata.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Si condivide l'importanza attribuita dal Ministero dell'ambiente alla corretta valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani e della sua strategicità ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei di riciclaggio. In particolare, si condivide il proposito di dare impulso allo sviluppo di raccolte differenziate di qualità e alla realizzazione e corretta conduzione degli impianti di trattamento (i due interventi vanno necessariamente coordinati).

Al fine di promuovere tale sviluppo occorre tuttavia, con un approccio tecnico e pragmatico, superare alcuni aspetti critici dei testi posti in consultazione.

Nella sezione "**CONSIDERAZIONI GENERALI**" vengono riportate le questioni principali, con particolare riferimento agli aspetti più critici, mentre nella sezione "**OSSERVAZIONI ALL'ARTICOLATO**" si forniscono proposte di modifica ai testi supportate da motivazioni.

1. Promozione del compostaggio di prossimità

I documenti posti in consultazione evidenziano la volontà di operare forti e a nostro avviso non giustificate discriminazioni tra due sistemi di gestione del rifiuto organico: le forme di compostaggio di prossimità da una parte e la gestione integrata "raccolta + trattamento in impianti industriali" dall'altra. Si evidenzia in particolare il rischio di creare due dimensioni parallele, una iper regolamentata (soggetta ad autorizzazioni, requisiti stringenti di processo e prodotto, verifiche, controlli e garanzie di ogni tipo) e l'altra quasi del tutto de-regolamentata. Le esigenze di semplificazione e deroga alle regole possono risultare giustificate solo in casi specifici, circoscritti e individuati dalla pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, non lo sono invece quando il sistema de-regolamentato si propone come alternativa a quello iper-regolamentato. Questo lo vediamo già accadere nei territori dove si fatica a realizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno di trattamento. Il rischio sta nel fatto che (e qualsiasi analisi di flussi e fabbisogni potrebbe facilmente dimostrarlo) le forme di compostaggio di prossimità non sono e non possono essere un'alternativa al sistema industriale ma, tutt'al più, uno strumento in più per ottimizzare l'organizzazione e la gestione del ciclo in contesi specifici e limitati.

Si ricordi in proposito che le recenti evoluzioni normative avevano già semplificato l'avvio delle attività di compostaggio di prossimità (locale e di comunità). Ciò ha fatto sì che, più o meno contestualmente, alcune regioni segnate da una strutturale carenza nell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti organici destinassero rilevanti risorse pubbliche al "compostaggio di comunità", senza fornire criteri utili a guidarne un utilizzo razionale in funzione, ad esempio, delle caratteristiche territoriali, delle esigenze della pianificazione locale o di quelle del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (a cui però si richiede efficienza, efficacia ed economicità...).

Senza dilungarci sui presunti (ma non dimostrati) benefici ambientali delle forme di compostaggio di prossimità¹, evidenziamo di seguito solo alcune delle criticità legate a una non razionale diffusione delle

¹ Si consideri ad esempio che:

- mentre gli impianti di prossimità consumano energia quelli di digestione anaerobica con produzione di biometano producono energia;

forme del compostaggio di prossimità, mutuandole dal nostro position paper sul compostaggio di comunità che si richiama per tutti i dettagli.

1. Più di altre frazioni della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la FORSU richiede particolare attenzione sia nella fase della raccolta che del trattamento. Ciò rende essenziale che ogni soluzione che si propone come alternativa al sistema integrato (raccolta, trasporto e trattamento in impianti industriali) di garantire gli stessi livelli di intercettazione, recupero, decoro urbano, tutela ambientale e sicurezza igienico-sanitaria. Se così non fosse, al di là degli evidenti rischi per la salute e l'ambiente, si rischierebbe di compromettere la disponibilità delle utenze a collaborare alla gestione dei rifiuti, e si costringerebbe il sistema pubblico a farsi carico delle inefficienze (compost fuori specifica, scarti, conferimenti del rifiuto organico nelle altre raccolte ecc.) delle iniziative locali di compostaggio di prossimità.
2. Il contesto di implementazione non è affatto secondario. In particolare, Utilitalia ritiene particolarmente critica una non regolamentata diffusione del compostaggio di comunità nelle aree urbane. Infatti, una diffusione non razionale e "incontrollata" del compostaggio di prossimità non rischierebbe solo di minare l'organizzazione (efficienza, efficacia, economicità) del servizio di raccolta del gestore pubblico, ma soprattutto di polverizzare la gestione (e la responsabilità della gestione) in una molteplicità di "siti" e "operatori" che non faciliterebbe nemmeno la contabilizzazione e la tracciabilità dei flussi, né le verifiche da parte degli enti di controllo².
3. Un'attenta valutazione di tutti i costi reali associabili al compostaggio di prossimità ne mette seriamente in discussione (a parte situazioni di contesto molto particolari e ben definite) l'effettiva convenienza sia per l'utenza che per la comunità, rispetto a impianti industriali, cioè di dimensioni tali da garantire adeguate economie di scala.
4. Il compostaggio di prossimità non è un'alternativa al sistema industriale. Esso viene spesso utilizzato strumentalmente per evitare di costruire impianti di dimensioni "industriali". Tuttavia, una semplice analisi dei flussi in gioco dimostra come nessuna delle regioni segnate da deficit impiantistico potrebbe realisticamente pensare di raggiungere l'autosufficienza nel trattamento grazie alla diffusione capillare del compostaggio di prossimità.

Il compostaggio di prossimità può essere uno strumento utile a integrare e ottimizzare l'organizzazione e la gestione del ciclo, a patto che se ne riesca a garantire un uso razionale, limitato a contesti territoriali particolari e ben definiti, esigendo comunque anche per essi un controllo della filiera, del processo e delle caratteristiche di qualità del prodotto.

Per approfondimenti si allega il Position paper Utilitalia sul compostaggio di comunità.

2. Autosufficienza e prossimità nella gestione del rifiuto organico raccolto in modo differenziato

Pur condividendo l'obiettivo di spingere i territori a dotarsi delle infrastrutture necessarie al trattamento della maggior parte dei rifiuti organici prodotti, in un'ottica di prossimità, si ritiene critico il riferimento all'autosufficienza regionale sia sotto il profilo tecnico-normativo, sia sotto quello dell'ottimizzazione della gestione dei flussi in un'ottica di efficienza e riduzione dell'impatto ambientale. Con particolare riferimento

-
- l'integrazione della digestione anaerobica al compostaggio non riduce la quantità di compost prodotto (che rimane del 20-25% rispetto alla FORSU in ingresso) ma invece converte in biometano parte della sostanza organica che sarebbe stata altrimenti trasformata in CO₂ e dispersa in atmosfera;
 - gli impianti di compostaggio di prossimità non sono solo costituiti dalla compostiera elettromeccanica ma hanno bisogno di aree di ricezione, pretrattamenti, post trattamenti (attività peraltro trascurate nell'allegato Q ma che richiedono nondimeno una disciplina apposita).

² Anche laddove assoggettati ai controlli di ARPA o altro organo di controllo, la potenziale dispersione sul territorio di micro impianti adibiti al compostaggio di prossimità rende la realizzazione di un sistema di controlli efficace complessa.

all'art. 182-ter, commi 13, 14 e 15 della bozza di decreto, le previsioni proposte penalizzerebbero l'ottimizzazione sovraregionale, senza peraltro spiegare quali "peculiarità dell'ambito territoriale ove i rifiuti sono prodotti" e quali "esigenze tecnico-economiche" possano giustificare l'eccezione, e in base a quali procedure di accertamento.

La proposta di modifica dei principi di autosufficienza e prossimità, così come consolidatisi anche grazie ad uno sforzo pluriennale della giurisprudenza amministrativa, non appare giustificata dalle previsioni inserite, da ultimo, nella direttiva n. 2008/98 che, all'art. 16, stabilisce tutt'oggi che:

"1. Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. (...)

3. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".

Secondo il tenore letterale della norma, l'obbligo di garantire la prossimità dell'impianto di trattamento ai luoghi di produzione o raccolta, si riferisce esplicitamente alle sole operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.

Diversamente, le frazioni differenziate dei rifiuti urbani, ivi inclusa la FORSU, sono escluse dall'ambito di applicazione dei principi di autosufficienza di cui al citato art. 16 della direttiva n. 2008/98. Secondo l'art. 181, comma 5, d. lgs. 152/2006, che lo ha recepito nell'ordinamento italiano, la libera circolazione sul territorio nazionale di queste frazioni (ove destinate al riciclaggio ed al recupero) è espressamente finalizzata a "favorire il più possibile il loro recupero" pur "privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero".

La giurisprudenza consolidata su questi principi ha più volte affermato che la legge regionale non può imporre al detentore di un rifiuto destinato a recupero di conferirlo ad impianti localizzati nel territorio regionale, né di spedirlo ad altri (benché ubicati fuori regione) risultino più vicini al luogo in cui è stato prodotto. Il Consiglio di Stato ha confermato che rifiuti urbani differenziati quali la FORSU sono esclusi dall'ambito di applicazione dei principi di prossimità e autosufficienza (Cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. V, n. 1649/2014, che conferma la sentenza del TAR per il Piemonte n. 987/2012 concernente autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di recupero mediante trattamento aerobico e anaerobico di rifiuti organici non pericolosi per la produzione di compost ed energia elettrica nel comune di Casalvolone, e Corte di Giustizia UE, Sez. V, 23 dicembre 2013, in C-292/12, secondo cui, quando un rifiuto non è destinato allo smaltimento, ma al recupero, non si applicano ad esso i criteri generali di "autosufficienza" e neppure di "prossimità" che legittimerebbero l'imposizione di vincoli alla spedizione dei rifiuti).

Inoltre, come accennato, non solo grazie alla giurisprudenza amministrativa ma anche per effetto del D.l. 133/2014 e della conseguente adozione del D.P.C.M. 7 marzo 2016, un principio di "prossimità preferenziale" con riferimento ai rifiuti organici già è operante nell'ordinamento italiano.

Si propone pertanto di eliminare la previsione di autosufficienza introdotta per i rifiuti organici all'art. 182-ter, commi 13, 14 e 15, al pari dell'inciso che la bozza di decreto propone di inserire all'art. 205, comma 9 ("Fatto salvo quanto disposto all'articolo xxx per i rifiuti organici"), inserendo un più congruo criterio di preferenza con la possibilità di attribuire rilievo a impianti situati nelle regioni confinanti. Il principio di prossimità potrebbe cioè operare in ottica di "macroarea", dove gli impianti potrebbero essere considerati baricentrici per un ragionevole raggio di conferimento indipendentemente dai confini regionali.

3. Cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici

Pur a fronte della proposta di eliminazione dei capitoli dedicati dal DM 5/2/1998 al compost e al digestato, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti organici di cui si propone l'introduzione con l'allegato Z finiscono per sovrapporsi, creando incertezze interpretative e criticità applicative, alle specifiche di prodotto ed alle modalità di certificazione della qualità già disciplinate, ad es. Dal D.lgs. 75/2010, dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 o da norme UNI, talora con notevoli ingiustificate complicazioni amministrative (si pensi in particolare agli obblighi inerenti la dichiarazione di conformità).

Non è chiaro, in particolare, come vadano coordinate le previsioni che la bozza propone di inserire nell'allegato Z, le disposizioni in materia di specifiche di prodotto introdotte dal D. lgs. 75/2010 (che pure verrebbero fatte salve solo transitoriamente dalla modifica proposta all'art. 184-ter), la norma contenuta nell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (che – come da ultimo modificato – prevede la facoltà delle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni caso per caso, all'occorrenza riferendosi a norme tecniche e specifiche di prodotto esistenti, ivi incluse quelle di cui al D.lgs. 75/2010), e infine la norma contenuta nel medesimo articolo che attribuisce al Ministero dell'ambiente l'onere di individuare criteri end of waste specifici per singole tipologie di rifiuti.

Si ritiene condivisibile mantenere nell'allegato Z i soli riferimenti al D.lgs. 75/2010, in quanto destinato a dare in futuro esecuzione al regolamento UE n. 1009/2019, applicabile nell'ordinamento italiano a partire dal 2022.

4. End of waste biogas

Pur condividendo l'obiettivo di fondo, si segnala come sia quantomeno dubbio che, al di fuori dei casi già specificamente già previsti dal legislatore, il biogas possa essere qualificato come rifiuto (potrebbe ad esempio essere considerato un'emissione). Prevedere una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto del biogas significherebbe pertanto definire per legge che il biogas è rifiuto in ogni suo possibile uso, cosa che imporrebbe a tutti gli impianti di produzione di biogas di diventare impianti di trattamento rifiuti (ad oggi non è per tutti così).

Per superare la questione relativa al biometano si ritiene più efficace affrontare il tema del rapporto tra la nozione di rifiuto e di emissione, coordinando meglio parte IV e V (art. 293 e allegato X) del D.lgs 152/2006.

5. Criteri minimi per il trattamento biologico dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata

L'allegato Q contiene a nostro avviso prescrizioni tecniche troppo vincolanti che non tengono conto delle diverse tecnologie attualmente in uso presso gli operatori e della diversità delle applicazioni (dettate a loro volta da concrete esigenze di contesto).

Inoltre, dettagliare così tanti requisiti e renderli vincolanti potrebbe ostacolare l'innovazione dei processi di trattamento.

Essendo un documento di indirizzo tecnico, si propone di non dargli carattere prescrittivo ma di indirizzo.

OSSERVAZIONI ALL'ARTICOLATO

Art. 183 lettera i)

i) "autocompostaggio": compostaggio ~~degli scarti organici~~ dei propri rifiuti organici urbani, effettuato sul luogo di produzione da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito, da parte delle stesse, del materiale compost prodotto;

MOTIVAZIONE:

Si ritiene importante esplicitare il riferimento al fatto che l'autocompostaggio avvenga nel luogo di produzione e all'utilizzo del compost da parte delle utenze che effettuano l'autocompostaggio, per evitare forme di vendita/cessione a terzi.

Il riferimento al "compost" è necessario per ricondurre l'output del processo di autocompostaggio a una fattispecie disciplinata dalla normativa ed evitare di creare una nuova tipologia di "prodotto" non conosciuta e non disciplinata.

Art. 183 lettera iii)

iii) "compostaggio locale": attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni confinanti che stipulano apposita convenzione, con capacità di trattamento non eccedente le 25080 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo 182-ter

MOTIVAZIONE:

Si ritiene utile introdurre il riferimento alla convenzione di associazione di più comuni per la gestione congiunta, proprio come per i centri di raccolta intercomunali.

Si ritiene eccessiva la soglia di 250 t/a per l'accesso alle procedure semplificate (semplice DIA). Per il compostaggio di comunità, dove l'esistenza di un "organismo collettivo" e il conferimento diretto da parte delle utenze potrebbero costituire elementi di maggiore garanzia, la soglia per l'accesso alle procedure semplificate è stata fissata a 130 t/a (art. 1 commi 1 e 3 del DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266).

Art. 183 lettera e-ter)

biostabilizzazione: trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati finalizzato al conseguimento della stabilità biologica della frazione organica separata meccanicamente dai rifiuti prima dello smaltimento in discarica o prima di operazioni di recupero quali la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica o la copertura finale della stessa o la preparazione di combustibili solidi;

MOTIVAZIONE:

Si ritiene importante mantenere la parola "recupero" o comunque non sostituire con smaltimento. Per Regione Lombardia l'utilizzo corretto è lo smaltimento, per Emilia Romagna e Toscana è il recupero.

Laddove sia confermata l'opportunità di inserire tra le operazioni di recupero anche la produzione di combustibile, sarebbe utile menzionarla dato che è uso diffuso ricavare un combustibile dalla biostabilizzazione.

Art. 183 lettera ee)

ee) compost ~~di qualità~~: prodotto, ottenuto dal compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente e di altre matrici organiche -di rifiuti organici separati alla fonte- raccolti separatamente, che, ha cessato di essere considerato rifiuto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 182-quater, ~~rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per gli ammendanti~~ dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile

2010, n. 75, e successive modificazioni e che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per gli ammendanti dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.

MOTIVAZIONE:

- Nonostante sia stato già definito il concetto di “compostaggio” aggiungere “dei rifiuti organici raccolti separatamente” aiuta la comprensione. Il riferimento ad “altre matrici organiche” serve invece a non escludere le attività di compostaggio che non utilizzano sono FORSU e verde e che sono comunque contemplate nel D.lgs 75/2010;
- si ritiene importante mantenere il riferimento al D.lgs 75/2010

INSERIRE ANCHE LA DEFINIZIONE DI RIFIUTO BIOSTABILIZZATO?

Con riferimento alla nota sulla definizione di “rifiuto biostabilizzato”, si osserva che essa è già presente all’art 183, lett. dd) del D.lgs 152/06. Si segnala però che le caratteristiche che il biostabilizzato deve avere ai fini dell’avvio a recupero sono demandate a poche e sporadiche leggi regionali. Da valutare quindi se opportuno introdurle in questa sede per uniformare le indicazioni regionali, laddove esistenti.

Considerazioni ulteriori sull’articolo 183

NOTA 1: Sarebbe opportuna l’introduzione di una definizione di «selezione alla fonte», che diventa rilevante nell’ambito del compostaggio di prossimità, e che chiarisca come questa attività si distingue da quella di raccolta e se essa rientri o meno nelle attività di gestione dei rifiuti. In proposito si evidenzia che con l’introduzione dell’art. 182-ter, comma 2, la bozza stabilisce che:

“Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono:

a) selezionati e riciclati alla fonte oppure;

b) raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio”,

con ciò lasciando intendere che anche i volumi di rifiuti gestiti mediante compostaggio di prossimità sono rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di riciclaggio ma senza chiarire, appunto, cosa si intenda per “selezione alla fonte” e se essa si configuri o meno come attività di gestione.

NOTA 2: La bozza di decreto prevede numerose norme volte a incentivare tre diverse tipologie di compostaggio di prossimità, che appaiono tra loro non completamente coordinate e non direttamente imposte dalla necessità di recepire correttamente la direttiva n. 2008/98 che, all’art. 22 b(2), si limita a invitare gli Stati membri ad adottare misure volte a “b) incoraggiare il compostaggio *domestico*”.

Non si introducono, né all’art. 183 né alle disposizioni seguenti (salvo quanto stabilito ai fini dell’accesso alle procedure semplificate), limiti di capacità impiantistica né, in generale, criteri sufficientemente precisi per individuarne l’ambito e le modalità di applicazione di questa forma di gestione. In particolare manca un esplicito ragionevole vincolo all’espletamento di tali attività sul luogo di produzione, vincolo oggi imposto dall’art. 180, comma 1-septies e che si ritiene utile esplicitare in queste definizioni. Non è inoltre chiaro quale sia l’utilizzo consentito per il compost prodotto da attività di compostaggio locale, se esclusivamente in sito, a beneficio delle utenze conferenti o diverso.

Con ciò, le definizioni richiamate sembrano suscettibili di estendere indefinitamente l’ambito di operatività delle attività di compostaggio di prossimità, considerate inoltre le semplificazioni autorizzative che verrebbero introdotte dall’art. 182-ter.

Art. 182-ter comma 3 e 4

3. Al fine di ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell’Ambito ed i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di

compostaggio di prossimità, anche attraverso gli strumenti di previste dalla pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto.

4. Le attività di compostaggio, di digestione anaerobica e loro combinazioni, costituiscono operazioni di riciclaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) purché volte anche alla produzione di fertilizzanti. Ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani di cui agli articoli 181 e 205 del presente decreto, i comuni rendicontano le quantità di rifiuti organici gestite mediante le attività di compostaggio di prossimità attraverso le modalità di cui all'articolo 189, comma 5.

5. Le attività di compostaggio di prossimità che prevedono l'integrazione della digestione anaerobica a monte del compostaggio sono autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o, ricorrendone i presupposti, sono avviate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 214.

MOTIVAZIONE:

Comma 3: La formulazione "Al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici" introduce una potenziale gerarchia per cui il trattamento in impianti industriali sarebbe di per sé non preferibile perché più impattante rispetto al compostaggio di prossimità. Tale affermazione non è supportata da evidenze scientifiche. Come esplicitato nelle considerazioni generali, riteniamo essenziale promuovere un uso razionale delle forme di compostaggio di prossimità in funzione delle caratteristiche territoriali, delle esigenze della pianificazione territoriale (nella determinazione dei flussi e dei fabbisogni) o di quelle di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Riteniamo invece molto pericoloso promuovere forme di compostaggio di prossimità in maniera indiscriminata e addirittura in deroga alla pianificazione territoriale.

Comma 4: introduzione necessaria data la possibilità di produrre digestato end of waste. Così come è scritto la sola digestione anaerobica o il futuro utilizzo agronomico del digestato non sarebbe un'operazione di riciclaggio

Art. 182-ter comma 6

Le attività di autocompostaggio di quantitativi superiori a XX [U1]tonnellate annue non necessitano di titoli autorizzativi. – sono intraprese previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Le attività di autocompostaggio di quantitativi superiori a XX [U2]tonnellate annue, oltre alle comunicazioni di cui al periodo precedente, rispettano i requisiti individuati negli allegati Z e Q parte B del presente decreto.

MOTIVAZIONE:

Si ritiene importante evitare che attività di autocompostaggio che riguardano quantitativi significativi possano essere intraprese senza:

- informare il comune, l'ente di controllo e l'azienda che gestisce il servizio pubblico;
- dover fornire alcuna garanzia su rifiuti in ingresso (quantità e qualità), i processi adottati, le caratteristiche dell'output del processo e le condizioni del suo utilizzo.

Occorrerebbe a tal fine introdurre anche per l'autocompostaggio di quantità rilevanti (si può discutere sulla soglia più opportuna) almeno le stesse garanzie minime del compostaggio locale e/o di prossimità come il regolamento di gestione dell'apparecchiatura/impianto, la nomina di un responsabile della conduzione/gestione, un piano di utilizzo del compost, la dimostrata disponibilità di terreni per utilizzo del compost ecc.

Occorrerebbe a nostro avviso riflettere seriamente anche sulla necessità di prevedere titoli autorizzativi laddove l'attività di gestione nella forma "autocompostaggio" riguardasse quantitativi significativi.

Art. 182-ter comma 7

I produttori dei rifiuti in forma singola o associata, ivi inclusi i comuni, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico, possono attivare il compostaggio locale per il trattamento dei rifiuti organici selezionati alla fonte e conferiti direttamente dai produttori, utenze domestiche e non domestiche, gestori del servizio pubblico. I soggetti, che intendono realizzare e avviare l'esercizio di un'apparecchiatura impianto per il compostaggio locale di cui all'articolo 183, comma 1 lettera xx) trasmettono al comune competente una denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso dei Comuni, la DIA è sostituita da una delibera di giunta di approvazione del progetto.

Le attività di compostaggio locale possono essere realizzate e poste in esercizio ~~anche in aree agricole~~, nel rispetto delle norme applicabili e previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Agenzia Sanitaria Locale (ASL) che verificano il rispetto dei requisiti riportati in allegato Q parte B e previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'apparecchiatura che preveda anche la nomina di un gestore responsabile della conduzione dell'impianto. Alla DIA è allegata una relazione tecnica contenente almeno le seguenti informazioni:

a) l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,

b) il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.

c) il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Z e all'allegato Q parte B.

MOTIVAZIONE:

Si ritiene debba farsi riferimento al termine «impianto» e non «apparecchiatura» anche al fine di considerare a tutti gli effetti il processo come trattamento di rifiuti e il suo output come «compost» come disciplinato dal D.lgs. 75/2010.

Per la stessa ragione questi impianti, proprio come tutti gli altri, per essere realizzati deve essere conformi alla destinazione urbanistica che non può essere agricola o, in caso contrario, deve essere prevista apposita variante urbanistica.

Art. 182-ter comma 10

Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano con cadenza annuale campagne di comunicazione e sensibilizzazione per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluso il corretto ~~trattamento di~~ riciclaggio degli stessi mediante compostaggio e digestione anaerobica e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti.

MOTIVAZIONE: refuso

Art. 182-ter comma 11

Il riciclaggio dei rifiuti organici ~~soggetti a trattamento aerobico o combinato anaerobico ed aerobico~~ costituisce l'opzione prioritaria per la gestione di tali rifiuti rispetto ad altre forme di recupero quali ~~il recupero energetico o la produzione di combustibili o di biocarburanti. A tal fine almeno il 90% dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata sono destinati ad operazioni di riciclaggio.~~

MOTIVAZIONE: si ritiene di dover allineare il comma alla definizione di riciclaggio e chiarire ogni dubbio sul fatto che, conformemente a quanto ribadito dal considerando (48) della direttiva 98/2008/CE come modificata dalla direttiva UE/20018/851, «la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati».

La gerarchia delle opzioni di trattamento è chiara: introdurre ulteriori limitazioni quantitative è ridondante e potenzialmente in conflitto con la politica energetica da fonti rinnovabili. Peraltro, monitorare il rispetto di tale obiettivo quantitativo richiede la possibilità di tracciare i flussi anche con più passaggi da impianti intermedi di stoccaggio o pretrattamento.

Art. 182-ter comma 12

La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è effettuata prioritariamente nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, ove ciò risulti fattibile tenendo conto delle peculiarità dell'ambito territoriale ove i rifiuti sono prodotti nonché delle esigenze tecnico-economiche. In quest'ambito rientra la prossimità interregionale volta ad ottimizzare la capacità di trattamento degli impianti di regioni limitrofe cui possono essere indirizzati flussi di rifiuti organici provenienti da bacini interregionali.

MOTIVAZIONE: Cfr. commento successivo

Art. 182-ter comma 13

Le Regioni e le Province autonome mettono in atto tutte le misure necessarie affinché entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il riciclaggio dei rifiuti organici avvenga prevalentemente all'interno della regione che li ha prodotti ~~tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 179~~ o delle regioni confinanti. A tal fine individuano, nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, i fabbisogni residui di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e provvedono ad individuare le modalità per il soddisfacimento del predetto fabbisogno nonché i criteri e le procedure di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti necessari.

MOTIVAZIONE: La proposta di modifica dei principi di autosufficienza e prossimità, così come consolidatisi anche grazie a uno sforzo pluriennale della giurisprudenza amministrativa, non appare giustificata dalle previsioni inserite nella direttiva 98/2008/CE come modificata dalla direttiva UE/20018/851. Per questo se ne propone lo stralcio. Qualora si ritenesse comunque legittimo estendere il principio di autosufficienza e prossimità anche alla sola frazione organica raccolta in maniera differenziata (dovendo peraltro giustificare il perché ciò non varrebbe per le altre frazioni oggetto di raccolta differenziata), l'autosufficienza dovrebbe riguardare una prospettiva interregionale, dove il principio di prossimità opererebbe con riferimento alla regione di produzione dei rifiuti e a quelle confinanti. In tal modo sarebbe possibile ottimizzare le capacità di trattamento dei singoli impianti che sarebbero baricentrici per un ragionevole raggio di conferimento indipendentemente dai confini regionali.

Art. 182-ter comma 14-bis

Nelle more del completamento degli impianti previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice EER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.

MOTIVAZIONE: La presente proposta prevede che qualora una Regione (o una provincia autonoma) si trovi in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio, possa utilizzare altri impianti ubicati su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi, gli impianti riceventi vedono automaticamente aumentata la propria capacità autorizzata fino ad un massimo del 10% (e solo ove tecnicamente possibile). La disposizione prevede detta possibilità fino al 2025, primo termine per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018

Art. 182-ter comma 15

Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici soddisfano le BAT di settore, i criteri minimi di qualità dell'allegato Q e sono dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. Per gli impianti esistenti, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente verifica il rispetto delle BAT e dei criteri minimi riportati nell'allegato Q. In caso di mancato rispetto assegna un tempo di adeguamento non superiore a 6 mesi decorsi infruttuosamente i quali revoca l'autorizzazione. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto gli impianti esistenti sono comunque dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. In caso di mancata implementazione del sistema di gestione ambientale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 208 c. 13 e dell'art. 206 c. 4

MOTIVAZIONE:

L'allegato Q non deve avere carattere cogente soprattutto per gli impianti IPPC, già soggetti al rispetto delle BAT. Eventualmente estendere, per gli impianti nuovi, l'obbligo di conformità alle BAT anche per impianti di riciclaggio non IPPC.

Con riferimento al termine per l'adeguamento individuato in 6 mesi, si fa presente che tale termine, per alcune tipologie di modifica degli impianti, è eccessivamente severo. Si propone una sua estensione ovvero la previsione della sola sospensione nelle more dell'adeguamento.

Art. 182-ter comma 16

Le regioni e le province autonome promuovono l'utilizzo del compost, del digestato e di altri fertilizzanti organici ed incoraggiano l'aumento della fertilità organica del suolo prevedendo che l'utilizzo del compost sia prioritario nella gestione delle attività agricole beneficiarie di aiuti e contributi erogati nell'ambito dei PSR e agendo anche sui PSR e sui prezzari regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e smi

MOTIVAZIONE: Rende la previsione più efficace.

Art. 182-quater

Si segnala che, in termini generali, l'art. 182-quater non è coordinato con il nuovo testo dell'art. 184-ter, che non prevede che criteri end of waste siano definiti attraverso un allegato a un decreto legislativo. In questo senso andrebbe previsto il coordinamento anche dell'allegato Z.

Art. 182-quater comma 2

Si considera altresì un prodotto che ha cessato di essere rifiuto, il compost derivante dalle attività di autocompostaggio come definito all'articolo 183 lettera e) e dalle attività di compostaggio di comunità disciplinate dal DM 29 dicembre 2016 n. 266.

MOTIVAZIONE: si propone lo stralcio del comma 2 in quanto non si ritiene in linea con i principi della tutela della salute e dell'ambiente. Per quanto riguarda l'autocompostaggio, il fatto di non essere soggetto ad

autorizzazione, a limiti quantitativi (cosa che, va sottolineato, consente di trattare anche quantitativi significativi), a requisiti relativi ai rifiuti in ingresso, e parametri di processo e specifiche caratteristiche del prodotto in uscita (godendo di fatto di un *end of waste* “d’ufficio”) non fornisce a nostro avviso le adeguate garanzie sotto il profilo della tutela della salute e dell’ambiente.

Lo stesso dicasi per il compostaggio si comunità, per il quale la previsione di un *end of waste* “d’ufficio” contrasta persino con i pochi parametri riportati nell’allegato 6 del DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266.

Nella parte del gruppo di lavoro sulla tariffa E’ PREVISTO L’OBBLIGO DELLO SGRAVIO TARIFFARIO PER CHI EFFETTUA AUTOCOMPOSTAGGIO E COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ OCCORRE DIRE CHE I REGOLAMENTI COMUNALI RECEPISCONO LE MODALITÀ DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA

NOTA: Con riferimento alla nota sullo sgravio tariffario è importante prevedere, soprattutto nel caso di introduzione di un obbligo, che esso non sia dovuto “d’ufficio” ma vada commisurato alla quantità di rifiuti effettivamente sottratta alla gestione pubblica, e ovviamente a fronte di adeguata rendicontazione al Comune / Gestore pubblico in ogni caso da prevedere.

Art. 205 comma 3

Gli enti di governo dell’Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti favoriscono e incoraggiano, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 178, i sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici di cui all’articolo 182-ter.

MOTIVAZIONE: se il compostaggio di comunità si configura come sistema di “selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione”, esso deve fare i conti con i principi a cui deve sottostare la gestione dei rifiuti in generale, e la sua priorità rispetto ad altri sistemi va valutata sulla base di un rapporto costi/benefici.

Art. 205 comma 4

Fatti salvi i casi previsti dell’art. XX comma XX, ~~E~~ entro il 2020 gli enti di governo dell’Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti istituiscono:

- a) **la raccolta differenziata dei rifiuti organici ovvero;**
- b) **sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione.**

MOTIVAZIONE: il riferimento è alle previsioni dell’art. 10 comma 3 della direttiva 98/2008/CE come modificata dalla direttiva UE/20018/851 (non è stato possibile fornire un riferimento esatto non conoscendo la collocazione della previsione all’interno futura versione del D.lgs 152/06). Possibili deroghe (debitamente motivate) all’obbligo di raccolta differenziata sono infatti legittimate da casi particolari. Si pensi a peculiari contesti urbanistici soggetti a vigilanza da parte degli enti preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico e architettonico (come ad esempio il centro storico di Venezia) in cui non è consentita la collocazione di contenitori collettivi né l’esposizione di bidoncini della raccolta domiciliare.

Art. 205 commi 5 e 6

5. Gli enti di governo dell’Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti, sono tenuti a raccogliere in maniera differenziata almeno:

- a. **il 35% dei rifiuti organici che producono entro il 31 dicembre del 2020;**
- b. **il 65% entro il 31 dicembre del 2025, il 75% entro il 31 dicembre del 2030;**
- c. **l’85% entro il 31 dicembre del 2035. I Comuni verificano il raggiungimento dell’obiettivo e comunicano tale dato secondo le modalità di cui all’articolo 189, comma 5. Le quantità di rifiuti riciclate sul luogo di produzione concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi di raccolta**

differentiata.

6. Il mancato rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma comporta per il Comune l'obbligo di accantonare, nel bilancio di previsione dell'anno successivo a quello in cui si accerta il mancato raggiungimento dell'obiettivo, risorse pari al 20% del valore complessivo del PEF dell'anno in cui non è stato rispettato l'obiettivo. Tali risorse dovranno essere esclusivamente destinate ad implementare azioni supplementari per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differentiata, previa approvazione e supervisione da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.^[U3]

MOTIVAZIONE: Pur condividendo le finalità, le previsioni del comma 5 e 6 presentano alcune criticità applicative. In particolare non esiste un modo semplice, affidabile, scientificamente solido, per misurare la quantità totale di rifiuti organici prodotti da un comune o un Ambito territoriale, rispetto al quale calcolare la quota intercettata dai sistemi di raccolta differentiata. Ovviamente la stessa criticità si ripercuote anche sul comma 6 strettamente connesso al comma 5.

In alternativa alle percentuali di raccolta differentiata si potrebbe pensare di ragionare sulla capacità di intercettazione del rifiuto organico³, anche se obiettivi in questo senso andrebbero definiti con moltissima attenzione e cautela in quanto la produzione di rifiuto organico (a cui il potenziale di intercettazione è collegato) dipende da tante variabili di carattere geografico (nord-centro-sud), territoriale (contesti urbani e non, turistici e non), amministrativo (livello di assimilazione) e di altro tipo (implementazione di misure di prevenzione dei rifiuti, attivazione di forme di compostaggio di prossimità ecc.).

In ogni caso occorrerebbe:

- chiarire meglio, nel caso in cui sia operativo l'Ente di governo d'ambito, qual è il perimetro di riferimento dei target (il bacino di raccolta? quello di affidamento? quello in cui opera il medesimo gestore? quello complessivo governato dall'Autorità d'ambito?);
- individuare una metodologia di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi univoca, capace (in coerenza con l'obbligo di organizzare il servizio in ambito sovracomunale, dettato dall'articolo 200 del D.Lgs 152/2006 e smi) di ricomprendere anche le gestioni sovracomunali e d'ambito;
- coordinare i commi in questione con la nuova formulazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo (illustrata nel GdL "definizioni") sulla possibilità e le condizioni di deroga agli obiettivi di raccolta differentiata per le città con più di 200.000 abitanti.

Con riferimento al comma 6, occorre inoltre considerare che una previsione di maggiore costo da inserire nel PEF andrebbe coordinata con il metodo di riconoscimento dei costi efficienti proposto da ARERA. Si consideri inoltre che nelle gestioni in tariffa corrispettiva 8e non tassa) l'ammontare del PEF non transita nel bilancio Comunale in quanto coperto dalla tariffa stessa, applicata e riscossa dal gestore. La previsione di un fondo allocato nel bilancio comunale non risulterebbe quindi percorribile.

Art. 205 commi 7 e 8

7. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti provvedono affinché i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differentiata rispettino, al momento del conferimento agli impianti di riciclaggio, le seguenti classi di qualità:

- c) **livello di ~~impurità~~ materiale non compostabile inferiore o uguale al 15% entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;**
- d) **livello di ~~impurità~~ materiale non compostabile inferiore o uguale al 10% entro il 2025;**

³ I target andrebbero calcolati come percentuale di intercettazione o quantità pro-capite di frazione organica minima da raggiungere in funzione dell'evoluzione temporale in specifici piani, valutando almeno annualmente lo scostamento con i target previsti anche attraverso un monitoraggio a campione attraverso indagini merceologiche finalizzate a stimare la quantità di rifiuto organico presente nel rifiuto residuo.

- e) livello di **impurità materiale non compostabile** inferiore o uguale all'8% entro il 2030;
f) livello di **impurità materiale non compostabile** inferiore o uguale al 5% entro il 2035.

8. Le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, possono essere destinate agli impianti di riciclaggio mantenendo lo stesso codice EER ma non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. Anche se non conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata, le quantità di rifiuti organici riciclate concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. XX secondo i criteri di calcolo definiti all'art. XX.
9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q
11. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti eseguono, avvalendosi della collaborazione del gestore degli impianti di trattamento, campagne di analisi merceologiche delle frazioni organiche destinate al riciclaggio finalizzate a calcolare le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e a ~~le~~ comunicarle, ~~unitamente ai respingimenti effettuati~~, secondo le modalità di cui all'articolo 189.

MOTIVAZIONE:

Si ritiene che la tariffa di cui al comma 10 rappresenti di per sé un incentivo a migliorare la qualità della RD dato che sarà definita in relazione alla qualità del rifiuto.

Si ritiene inoltre necessario definire il concetto di "impurità" o utilizzare il termine "materiali non compostabili".

In secondo luogo si evidenziano alcune criticità riguardo a i quantitativi raccolti in modo differenziato che non soddisfano i criteri qualitativi e in particolare:

- non è chiaro se vanno computati nella quota di rifiuti indifferenziati prodotti e da attribuire (sia in quota "produzione" che "RUR") al comune di competenza, anche laddove il rifiuto sia passato attraverso centri di trasferralenza che gestiscono flussi di più comuni per la creazione del carico utile da inviare all'impianto.
- la correttezza della loro gestione prima e dopo la riclassificazione (se vengono "de"- classificati a "rifiuto indifferenziato" è quindi corretto il codice EER con cui sono stati trasportati e accettati dall'impianti di trattamento?).

A tal fine si ritiene importante chiarire già nell'articolato che i quantitativi raccolti in modo differenziato che non soddisfano i criteri qualitativi:

- possono essere comunque accettati dall'impianto (e quindi trasportati) senza incorrere in sanzioni;
- concorrono (se effettivamente valorizzate) al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.

Per quanto riguarda le analisi di qualità si evidenzia che:

- non è chiaro chi si debba fare materialmente carico delle analisi (l'autorità di Ambito, il comune o l'impianto);
- dal momento che l'impurezza va decurtata dal calcolo della RD raggiunta dal Comune produttore, risulta fondamentale prevedere la partecipazione del comune/gestore al campionamento per avere un contraddittorio (in generale si segnala in questa come in altre parti dell'articolato il riferimento al solo Comune e non a quello del Gestore del servizio che pure è il soggetto deputato a svolgere tali attività e su cui ricade la responsabilità della gestione);

Infine, sempre nell'ottica di maggiore responsabilizzazione di Comuni ed Enti di governo d'ambito, il comma 11 è stato modificato per fornire chiarezza sul soggetto che in prima istanza ha la responsabilità delle

analisi (e dei costi associati) e migliorare il coordinamento con le altre disposizioni in materia di verifica della qualità del rifiuto conferito agli impianti.

Art. 205 comma 10

L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità.

MOTIVAZIONE: si rileva come ARERA (cfr. art. 1, comma 527, lettera g, della L. 205/17) non stabilisca le tariffe ma i criteri di determinazione delle tariffe d'accesso agli impianti. Tale disposizione rischierebbe quindi di intervenire in maniera non coordinata sul processo di regolazione del ciclo dei rifiuti. Si segnala comunque che le tariffe d'accesso già oggi tengono conto di questi e di molti altri aspetti (per gli impianti è una questione di efficienza economica) ed in tal senso si ritiene importante garantire *in primis*, quale pratica più efficace ed efficiente, la presenza di un assetto di mercato in grado di fungere da stimolo all'innovazione, alla valorizzazione della qualità, alle efficienze allocative temporali e di taglie impiantistiche.

Il ruolo di ARERA, nell'ambito applicativo della Delibera 443/2019 del 31 ottobre 2019 ed in generale nel percorso in via di evoluzione, potrebbe più propriamente garantire adeguati elementi di incentivo/penalità per la qualità del rifiuto e le attività di raccolta differenziata/avvio al recupero, quali leve regolatorie a garanzia dell'efficienza della filiera in linea con la *ratio* della Direttiva 851/2018. Tali aspetti, peraltro già contemplati nella regolazione di ARERA, rendono *de facto* ridondante un intervento tariffario puntuale sull'impiantistica, che oltretutto rischierebbe – specialmente in questa fase - di non consentire una adeguata dinamicità e crescita al settore.

Si propone quindi di eliminare il comma oppure, in subordine, di limitarlo al principio che la valorizzazione dell'organico da parte dell'impianto dovrà avvenire in funzione della sua qualità.

All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13, è sostituito dal seguente:

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove ~~si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente~~ **l'inosservanza abbia una valenza ambientale e/o sanitaria rilevante e sia stata reiterata per più di due volte nell'arco di un anno;**

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso ~~di reiterate la medesima violazione; sia reiterate~~ **per più di 3 volte nell'arco di 3 anni ed abbia valenza ambientale e/o sanitaria rilevante. che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.**

MOTIVAZIONI: Le autorizzazioni contengono molte prescrizioni. Una mancata comunicazione ad esempio non può avere lo stesso impatto di un superamento limite delle emissioni in atmosfera o del non corretto utilizzo di dispositivi ambientali. Anche per questo, e per analogia con quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 9, d. lgs. 152/2006 per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, si propone di precisare che la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione è disposta solo ove la reiterazione si verifichi nell'arco di un anno.

All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 commi 6 e 7 del Dlgs 152/06, le attività di riciclaggio di rifiuti organici, con capacità inferiori a 350 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.

13. Le attività di riciclaggio di rifiuti organici mediante la sola digestione anaerobica, con capacità fino a 4075 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla

cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.

MOTIVAZIONI:

<50 t/g è un limite elevato. Si ritiene più corretto <30 t/g. Si consideri che gli impianti di trattamento biologico con capacità >75 t/g sono IPPC e quindi soggetti ad AIA.

<75 t/g è un limite elevato. Si ritiene più corretto <40 t/g. Si consideri che gli impianti di trattamento biologico con capacità >75 t/g sono IPPC e quindi soggetti ad AIA.

Inoltre, pur a fronte delle semplificazioni autorizzative sopra richiamate, appare opportuno ricordare e fare salvo l'obbligo di screening VIA e di VIA, ove ne sussistano i presupposti.

Articolo XX

~~(Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)~~

~~All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:~~

~~Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma xx, sugli specifici flussi di rifiuti che sono utilizzati per produrre i fertilizzanti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 75/2010.~~

MOTIVAZIONE: La previsione appare ridondante rispetto a quanto comunque consentito ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, come da ultimo modificato, che prevede oggi la possibilità di rilasciare autorizzazioni caso per caso, se necessario riferendosi anche a norme di qualità del prodotto ottenuto quali quelle introdotte dal d. lgs. 75/2010.

La previsione appare comunque contraddittoria rispetto a quanto previsto nell'allegato Z per la parte che riguarda il Digestato, il quale si richiama non ai criteri di cui al d. lgs. 75/2010 ma a quelli di cui al Regolamento UE n. 1009/2019.

Se ne propone, pertanto, lo stralcio